



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO: Art. 194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Riconoscimento debito fuori bilancio. Tossilo S.p.A. di Macomer.

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	Sì
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
4. Loi Aldo - Consigliere	No
5. Pranteddu Francesco - Consigliere	Sì
6. Marotto Davide - Consigliere	No
7. Calledda Emanuele - Consigliere	Sì
8. Paba Katia - Consigliere	Sì
9. Pili Augusto - Consigliere	SI
10. Poddie Iole - Consigliere	No
11. Fontana Paolo - Consigliere	Sì
12. Fontana Laura - Consigliere	No
13. Manca Sara - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor G. Loddo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali") all'articolo 194 reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ed elenca tassativamente i debiti suddetti di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

PREMESSO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;
- il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella "obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa", la locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;

- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

CONSIDERATO altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;

VERIFICATO che in base agli elementi forniti dal Responsabile del Servizio, dettagliati nei punti successivi e riferiti ai relativi allegati progressivamente citati, forniti mediante apposita relazione che si allega e si considera parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata segnalata l'esistenza del seguente debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili ai sensi del citato art. 194, comma 1, lettera e) – "acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza":

- servizio di smaltimento dei rifiuti nel periodo di riferimento 01.01.2015 – 31.05.2015
- creditore Tossilo S.p.A. di Macomer
- importo Euro 13.908,09

RILEVATO che sono pervenute richieste di pagamento da parte della Tossilo S.p.A. di Macomer per il servizio di smaltimento dei rifiuti nel periodo di riferimento 01.01.2015 – 31.05.2015 (schema a seguire);

FATTURA	DATA	PERIODO	IMPORTO
3	01.02.2015	01.01.2015 – 31.01.2015	Euro 2.829,37
70	28.02.2015	01.02.2015 – 28.02.2015	Euro 3.145,84
3E	01.04.2015	01.03.2015 – 31.03.2015	Euro 3.872,62
67E	30.04.2015	01.04.2015 – 30.04.2015	Euro 3.372,40

125E	31.05.2015	01.05.2015 – 31.05.2015	Euro 687,86
TOTALE (I.V.A. INCLUSA)			Euro 13.908,09

VERIFICATO altresì che:

- con nota prot. 5604 del 10.11.2014 la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai comunicava la scadenza in data 15.12.2014 del contratto relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti con la Ditta Poddie Redento nonché la convenzione con la quale ciascun comune affidava alla Comunità Montana la gestione del servizio associato dei rifiuti (ALLEGATO A);
- con la medesima nota la Comunità Montana comunicava che i Comuni avrebbero dovuto provvedere a redigere apposita Delibera di Consiglio Comunale inerente il rinnovo della convenzione entro il 15.12.2014 (ALLEGATO A);
- in data 22.11.2014 il Consiglio Comunitario non veniva svolto per mancanza del numero legale e che di conseguenza non venivano discussi i punti all'ordine del giorno, ovvero "revoca deliberazione del consiglio comunitario n. 4 del 12.06.2014 avente ad oggetto "servizio gestione rifiuti, adeguamento e convenzione". Esame e determinazioni" e "proposta nuovo criterio per la ripartizione del costo di servizio fra i comuni aderenti. Esame e determinazioni";
- con nota prot. 6369 del 19.12.2014 la Ditta Poddie Redento di Tonara richiedeva al Comune di Aritzo "ordinanza sindacale contingibile e urgente per la prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani", in assenza della quale la stessa Ditta avrebbe interrotto il servizio a partire dal 01.01.2015 in quanto con la Delibera di Consiglio Comunitario n.49 del 15.12.2014 veniva prorogato il servizio solo per i comuni di Austis, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Sorgono, Teti e Tonara (ALLEGATO B);
- con nota prot. 6424 del 24.12.2014 la Ditta Poddie Redento di Tonara ribadiva quanto comunicato con la precedente nota, in merito alla necessità di un'ordinanza sindacale per evitare l'interruzione del servizio in data 01.01.2015 (ALLEGATO C);
- con ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, del Sindaco di Aritzo, Dott. Augusto Pili, n. 59 del 30.12.2014 veniva indetta la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata del RR.SS.UU. nel territorio del Comune di Aritzo ad opera della Ditta Poddie Redento di Tonara fino al 28.02.2015 (e il conseguente conferimento presso la Tossilo S.p.A, così come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della R.A.S.) (ALLEGATO D);
- con nota prot. 52 del 09.01.2015 il Sindaco del Comune di Aritzo, Dott. Augusto Pili, chiedeva alla Tossilo S.p.A. l'autorizzazione per il conferimento dei rifiuti, ritirati dalla Ditta Poddie Redento di Tonara, e nello specifico dei rifiuti biodegradabili (codice 20 01 08) e dei rifiuti urbani non differenziati (codice cer 20 03 01) presso l'impianto in località Tossilo a Macomer, così come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della R.A.S. (ALLEGATO E);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2015 si incaricava il Responsabile del Servizio Tecnico dell'adozione degli atti di competenza in via temporanea e urgente, riconducibili alla somma urgenza nei limiti di quanto necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, entro 30 giorni, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l'insorgere di prevedibili inconvenienti di natura igienico sanitaria e ambientale, nei confronti della Ditta Poddie Redento con sede in Tonara, ai fini di eseguire il servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU. (e il conseguente conferimento presso la Tossilo S.p.A, così come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della R.A.S.), per il periodo 02.01.2015 – 28.02.2015, nel territorio comunale di Aritzo (ALLEGATO F);
- agli atti non risulta che successivamente alla suddetta Deliberazione il Responsabile del Servizio Tecnico abbia adottato i dovuti atti amministrativi necessari e richiesti;
- con nota prot. 758 del 16.02.2015 la Tossilo S.p.A. trasmetteva al Comune di Aritzo fattura emessa il 01.02.2015 per un importo totale di Euro 2.829,37 relativa allo smaltimento dei rifiuti raccolti in Aritzo nel periodo di riferimento 01.01.2015 – 31.01.2015 (ALLEGATO G);
- con nota prot. 926 del 26.02.2015 la Ditta Poddie Redento comunicava la volontà di proseguire il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani oltre il 28.02.2015 (ALLEGATO H);
- con ordinanza del Sindaco del Comune di Aritzo, Dott. Augusto Pili, n. 11 del 27.02.2015 veniva indetta la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata del RR.SS.UU. nel territorio del Comune di Aritzo ad opera della Ditta Poddie Redento di Tonara (e il conseguente conferimento presso la Tossilo S.p.A, così come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della R.A.S.), dal 02.03.2015 fino al 30.06.2015 (ALLEGATO I);

- con nota prot. 1276 del 19.03.2015 la Tossilo S.p.A. trasmetteva al Comune di Aritzo fattura emessa il 28.02.2015 per un importo totale di Euro 3.145,84 relativa allo smaltimento dei rifiuti raccolti in Aritzo nel periodo di riferimento 01.02.2015 – 28.02.2015 (ALLEGATO L);
- con nota prot. 2236 del 23.04.2015 la Tossilo S.p.A. trasmetteva al Comune di Aritzo fattura emessa il 01.04.2015 per un importo totale di Euro 3.872,62 relativa allo smaltimento dei rifiuti raccolti in Aritzo nel periodo di riferimento 01.03.2015 – 31.03.2015 (ALLEGATO M);
- a partire dal 28.04.2015 l'Ufficio Tecnico è rimasto privo del Responsabile del Servizio;
- con nota prot. 2424 del 21.05.2015 la Tossilo S.p.A. trasmetteva al Comune di Aritzo fattura emessa il 30.04.2015 per un importo totale di Euro 3.372,40 relativa allo smaltimento dei rifiuti raccolti in Aritzo nel periodo di riferimento 01.04.2015 – 30.04.2015 (ALLEGATO N);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.04.2015 si deliberava il ripristino della Convenzione tra la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e i Comuni (ALLEGATO O); la stessa Deliberazione n. 8 veniva trasmessa in data 28.04.2015 con prot. 1947, per l'esercizio in forma associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio di competenza (ALLEGATO O.2);
- con Determinazione n. 37 del 30.04.2015 il Servizio Tecnico della Comunità Montana prendeva atto della volontà espressa dal Comune di Aritzo di rinnovare fino al 31.12.2015 la Convenzione per gestione in forma associata dei rifiuti (ALLEGATO P); e con Determinazione n.38 del 30.04.2015 il Servizio Tecnico della Comunità Montana provvedeva a predisporre il rinnovo del contratto relativo al servizio associato dei rifiuti con la Ditta Poddie Redento relativamente al Comune di Aritzo, da stipulare nei giorni successivi previa acquisizione dall'appaltatore dell'apposita documentazione e dell'adeguamento del Piano di Sicurezza (ALLEGATO P.2);
- con nota prot. 2666 del 11.06.2016 la Tossilo S.p.A. trasmetteva al Comune di Aritzo fattura emessa il 31.05.2015 per un importo totale di Euro 687,86 relativa allo smaltimento dei rifiuti raccolti in Aritzo nel periodo di riferimento 01.05.2015 – 31.05.2015, esclusivamente in relazione ai giorni di effettivo servizio per conto del Comune di Aritzo ovvero prima della stipula del contratto tra il Comune di Aritzo e la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai (ALLEGATO Q);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2015 si approvavano per l'anno 2015, sulla base dei costi di cui al Piano Finanziario dei Rifiuti approvato con atto consiliare n. 12 del 30.11.2014, le tariffe della tassa sui rifiuti TARI;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 24.08.2015 veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico l'Ing. Valentina Carboni fino al 30.06.2016;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 07.11.2015 veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 07.11.2015 si portava alla conoscenza dell'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 26.10.2015;
- con nota prot. 973 del 01.03.2016 l'Avvocato Fara Salvatore, incaricato dalla Tossilo S.p.A., sollecitava il pagamento della somma di Euro 13.908,09 relativa alla sommatoria degli importi delle fatture succitate, oltre agli interessi moratori e a Euro 250,00 per l'intervento legale (ALLEGATO R);
- con nota prot. 1921 del 27.04.2016 il Responsabile del Servizio Tecnico relazionava in merito al Servizio di Raccolta dei Rifiuti solidi e urbani; lo stesso Responsabile individuava la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL (mancata formalizzazione di incarico e impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio in seguito a incarico conferito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 24.01.2016) nonché come la fattispecie suddetta costituisca condizione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio per i quali l'art. 194, comma 1, lettera e) consente la legittimazione (ALLEGATO S);
- con la suddetta relazione, prot. 1921, il Responsabile del Servizio Tecnico attestava che "l'acquisizione del servizio è avvenuto nell'ambito delle necessità gestionali del Servizio di Raccolta dei rifiuti solidi e urbani, che i servizi acquistati hanno prodotto utilità nell'attività di servizio dello smaltimento dei rifiuti (in quanto un'assenza del servizio avrebbe cagionato un danno per l'ente) e che per la spesa in argomento non erano ancora avanzate richieste per interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria" (ALLEGATO S);
- con la stessa relazione, prot. 1921, il Responsabile del Servizio Tecnico individuava la possibilità di deliberare in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio senza tuttavia predisporre gli appositi atti amministrativi ovvero proposta di Deliberazione per l'approvazione in Consiglio Comunale del debito fuori bilancio (ALLEGATO S);

- con nota prot. 2478 del 30.05.2016 il Responsabile del Servizio Finanziario richiedeva l'attestazione in merito all'esistenza di debiti fuori bilancio al Responsabile del Servizio Amministrativo e al Responsabile del Servizio Tecnico (ALLEGATO T);
- con nota prot. 2555 del 01.06.2016 perveniva agli atti di questo Ente un ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Civile di Oristano della Tossilo S.p.A. (ALLEGATO U); con lo stesso si ingiunge al Comune di Arizzo di pagare, oltre alla somma derivante dalle fatture emesse, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione ammontanti a Euro 685,50 di cui Euro 145,50 per spese ed Euro 540,00 per compensi di avvocato;
- con nota prot. 3081 del 30.06.2016 il Responsabile del Servizio Tecnico comunicava in merito all'esistenza di debiti fuori bilancio, tra i quali il debito relativo alla Tossilo S.p.A. oggetto del presente atto (ALLEGATO V);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 17.08.2016 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- con Decreto del Sindaco n. 8 del 13.09.2016 veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico il sottoscritto Arch. Claudio Paba fino al 31.12.2016;
- con nota prot. 5955 del 12.12.2016 (ALLEGATO Z) l'Avvocato Fara trasmetteva una precisazione del credito vantato dalla Tossilo S.p.A. nei confronti del Comune di Arizzo, che vengono dettagliati come segue:

o Capitale:	Euro 12.643,71	(I.V.A. esclusa)
o I.V.A.	Euro 1.264,371	(10% su 12.643,81)
(per un totale di	Euro 13.908,09	come sopra indicato)
o Interessi moratori	Euro 483,57	
o Decreto Ingiuntivo generali)	Euro 621,00	(Euro 540,00 di onorari + Euro 81,00 di spese)
o Spese non imponibili	Euro 157,20	
o Cassa Forense	Euro 24,84	(4% su 621,00)
o I.V.A.	Euro 136,22	(22% su 621,00)

ATTESTATO quindi che la Tossilo S.p.A. ha effettivamente svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti su richiesta del Comune di Arizzo a partire dal 02.01.2015 e fino al mese di Maggio 2016, esclusivamente in relazione ai giorni di effettivo servizio per conto del Comune di Arizzo ovvero prima della stipula del contratto tra il Comune di Arizzo e la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, e che per il servizio prestato ha emanato le suddette fatture;

TENUTO CONTO che agli atti non risulta alcun atto di impegno relativo alle somme dovute, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL e nonostante la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2015;

DATO ATTO che l'acquisizione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione dei servizi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti presso la Tossilo S.p.A. di Macomer, in applicazione delle direttive del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della R.A.S., che i servizi acquisiti hanno effettivamente prodotto un'utilità poiché in assenza degli stessi si sarebbe incorso in grave e irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché nell'insorgere di prevedibili inconvenienti di natura igienico sanitaria e ambientale;

RILEVATO quindi che sono state assunte spese per le funzioni di competenza dell'Ente, dalle quali è derivato un arricchimento per lo stesso in quanto le prestazioni sopra indicate sono state regolarmente rese e l'Ente, avvalendosi delle suddette prestazioni, ha tratto un indubbio arricchimento e utilità;

RILEVATO che non avendo ottemperato nei termini dovuti al pagamento dell'importo complessivo di Euro 13.908,09, I.V.A. compresa, sulla scorta delle succitate fatture, per mancanza di impegno di spesa, con Decreto Ingiuntivo pervenuto agli atti del protocollo con il numero 2555 del 01.06.2016, emesso dal Tribunale Civile di Oristano a favore della Tossilo S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato Fara Salvatore, questa amministrazione è stata intimata al pagamento di detta somma, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione dettagliati come da nota pervenuta in data 12.12.2016:

- Capitale:	Euro 12.643,71	(I.V.A. esclusa)
- I.V.A.	Euro 1.264,371	(10% su 12.643,81)
(per un totale di	Euro 13.908,09	come sopra indicato)
- Interessi moratori	Euro 483,57	
- Decreto Ingiuntivo generali)	Euro 621,00	(Euro 540,00 di onorari + Euro 81,00 di spese)
- Spese non imponibili	Euro 157,20	
- Cassa Forense	Euro 24,84	(4% su 621,00)
- I.V.A.	Euro 136,22	(22% su 621,00)

VALUTATA la necessità di evitare, attesa l'acquisita esecutorietà per mancata opposizione del predetto Decreto Ingiuntivo, ulteriore aggravio di spesa conseguente a sicuri atti esecutivi derivanti dallo stesso;

VERIFICATO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio riconducibili al primo comma, lett. a) e lettera e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale infatti riconosce che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, a cui vanno equiparati per costante orientamento giurisprudenziale e dottrinario tra l'altro i decreti ingiuntivi;

RITENUTO pertanto di dover riconoscere, ai sensi del sopra citato art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del suddetto debito, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nel presente atto e nella relativa documentazione allegata dal Responsabile del Servizio che ha segnalato il debito;

CONSIDERATO che il finanziamento della relativa spesa può avvenire:

- ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso;
- ai sensi dell'art. 193, comma 3 del medesimo D.Lgs. 267/2000 mediante l'utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- ai sensi dell'art. 3, comma 28, della L. 24.12.2003 n. 350 mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili;
- ai sensi dell'art. 194, comma 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000, qualora non possa documentalmente provvedersi con le modalità previste ai precedenti punti, mediante ricorso a mutui, secondo la disciplina recata dagli articoli 202 e seguenti, a condizione che l'Ente nella relativa delibera consiliare motivi dettagliatamente l'impossibilità di utilizzare altre risorse, e semprechè si tratti di debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, secondo quanto prescritto dall'art. 41, comma 4, della L. 28.12.2001 n. 448;

RITENUTO di adottare ai sensi del combinato disposto degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai fini di provvedere al riconoscimento dell'accertato debito fuori bilancio e al suo contestuale riferimento;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti acquisito con nota prot. n. 6096 del 17 dicembre 2016, qui allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

SI ALLONTANA il consigliere Pili Augusto che non partecipa alla votazione;

CON VOTI favorevoli n. 6 e n. 1 astenuto (consigliere signor Paolo Fontana) che presenta la dichiarazione di voto qui allegata con la lettera " A1";

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio inerente la situazione debitoria sopra specificata, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), pendente con la Tossilo S.p.A. di Macomer, in quanto sussistono gli estremi previsti dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari a **Euro 15.330,911**, dei quali:

- Capitale:	Euro 12.643,71	(I.V.A. esclusa)
- I.V.A.	Euro 1.264,371	(10% su 12.643,81)
(per un totale di	Euro 13.908,09	come sopra indicato)
- Interessi moratori	Euro 483,57	
- Decreto Ingiuntivo	Euro 621,00	(Euro 540,00 di onorari + Euro 81,00 di spese generali)
- Spese non imponibili	Euro 157,20	
- Cassa Forense	Euro 24,84	(4% su 621,00)
- I.V.A.	Euro 136,22	(22% su 621,00)
3. **DI PROVVEDERE** al finanziamento della spesa suddetta con imputazione su apposito capitolo da istituire;
4. **DI DARE ATTO** con separata e apposita determinazione di liquidazione al pagamento delle competenze sopra indicate;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Cagliari della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dalla imminente scadenza disposta per il pagamento, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.


PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Claudio Paba)



Sotto il profilo CONTABILE: **parere favorevole -**

prot. n. 6093 del 16 dicembre 2016


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott.ssa Rosanna Lai)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Mameli Guattiero



Segretario Comunale

dottor G. Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20 DIC. 2016, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

20 DIC. 2016

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Prot. 6157

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n. 6157 in data 20 DIC. 2016.

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 20 DIC. 2016 al _____, senza reclami.

20 DIC. 2016

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor G. Loddo

Dalle letture delle proposte di delibera relative al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della ditta SPA de oppi Atoms di sentendo, si note le espressioni politiche nelle deliberazioni espresse nella relazione del R.S.T. di scovare le responsabilità sull'intero responsabile del Servizio comunale di non aver dato seguito agli indirizzi delle Giunte comunali con delibera n. 1 del 20/1/15 -

Le motivazioni sull'intera vicenda Troncarelli di essere alcuni anni fa in C.H. in cui è stato eletto il ruolo del rappresentante del Comune. Dato che oltre altri tre l'altro (non compresi) che costituiscono ed influenzano i comportamenti dell'amministrazione comunale, in particolare:

- Il Consiglio nelle C.H. con proprio atto n. 6 del 12/06/12 delibera l'adempimento delle Commissioni stipulate tra i Comuni e deliberato nei rispettivi Consigli comunali, precisamente modificare l'art. 5 da prevedere le sportelle nel conto del servizio in base al numero degli abitanti, viene modificato prevedendo che "i costi generali vengono su ciascun Comune in base alle percentuali dei rifiuti sterminati, tale criterio sarebbe entrato in vigore dell'1/04/14. Le deliberazioni vengono approvate all'unanimità -

- Con successivo atto del 14/03/2013 il Consiglio nelle C.H. delibera "Il trasferimento dei Comuni alle C.H. delle funzioni di gestione municipale riguardante l'organizzazione e la gestione dei servizi ai recante, ovvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani nonché la gestione dei relativi tributi, con sei voti favorevoli ed uno astenuto (Spazio) le proposte vengono deliberate;

- Con la delibera n. 19 del 5/11/2004 la C.H. approva le linee guida e gli indirizzi relativi al piano per il Servizio ^{confermato} raccolta e trasporto dei rifiuti.

A seguito di tale ^{atto} responsabile del servizio tecnico della C.H. acquisisce il parere di un esperto relativamente alle ~~convenienze~~ ^{convenienze} alla morosità del servizio alle Ditte Foddis e con nota del 6/11/14 (prot. 1918) ha proposto al Comune il rinnovo delle convenienze sino al 31/12/2015 e l'approvazione delle linee guida da formulare con atto deliberativo.

- A seguito della ^{espressione} ~~espressione~~ del Comune la C.H. con atto n. G.E. ^(4938 15/11/14) delibera di procedere al rinnovo del contratto stipulato in data 16/04/2010 con le Ditte Foddis Relento —

Il suddetto delibera in merito al Comune di Onto nuovo fuori —

In tutti gli atti citati ed esclusione delle G.E. del 15/12/14 n. 6 il rappresentante del nostro Comune era presente ed ha votato a favore, nell'ultimo atto risulta assente.

Nelle quattro atti non vengono citati nelle proposte di delibera, viene citata una riunione del consiglio della C.H. che non si è tenuta il giorno 22/12/14 - e che non si è tenuta, nonostante fosse convocata nelle G.E. della C.H. con delibera n. 1 del 7/01/2015 e ~~per~~ ^{per} il riepilogo il 14/01/2015;

A seguito di tutto ciò l'Amministrazione Comunale di
Antes con atto n. 40 del 20/1/2015 con
il suo parere favorevole del R.S.A. (Sig. Pebe Ruffini)
presenta nei punti all'od.g. del Consiglio delle C.H.
che non si è tenuto in data 22/12/14 in cui non
si doveva discutere il costo ma l'iter da adottare,
e le G.E nelle unioni del 7/01/15 n. 1 ha deliberato
di proporre al Consiglio il "criterio delle percentuali applicate
alle spese di conferimento, per le raccolte ed il trasporto
e applicare il criterio delle popolazioni"
Le Giunte Comunali contestando il riparto del costo ^{in un altro} ^{espresso} di gestione
questo in maniera eccessiva e criticando il costo ^{di gestione} delle giunte
hanno, presso atto di legge Ditta Fochi e merite le volontà
di proporre il servizio alle comunità in tutto il comune
al R.S.T. per l'eduzione repl. att. n. competente per le
procedura del servizio di raccolta del 21/1/15 al 28/2/15,
il servizio di raccolta si deve già effettivamente del 2/gennaio

Inoltre il Sindaco con propria ordinanza n. 59 del 30/12/14
indicare le procedure del servizio sino al 28/2/2015 e
con quelle ~~la~~ l'ordinanza n. 11 del 27/2/15 lo propone
sino al 30/06/15 —

Ad Aprile ~~con~~ con delibera n. C.C. n. 8 del 23/4/15. N
deliberare il rapporto delle convenienze con le C.H. —
Presso atto di ciò restano esam. i motivi de hanno instab-
l'Amministrazione e non proporre il rapporto con le
C.H. nelle giunte nei confronti de in questi 4
mesi non c'è stato nessuna novità. Il lavoro de gestione pubblica

e così, tutto sembrerebbe più che altro un approccio a re-
gato alle mensole unione del C. Conf. del 22/11/2014.
Ma si trovano un po' confuse dove non è mai stato
che il coinvolgimento degli uffici fiscali —

Prendiamo anche atto di tempo per pagare le fatture
l'Amministrazione ne ha avuto tanto, trattandosi di
un debito fuori bilancio e, per le ragioni che abbiamo
l'imposta con cui il Sindaco, tramite la ordinaria, ha
ottenuto il rinvio ha determinato il debito di rinvio
mentre la situazione è gestibile, ma per ottenere
ciò occorre datare gli uffici delle mensole unione con
opporsi etc.

La situazione di questo debito, come da altri, è ste-
te rese note dalle R.S.T. già le Nov. 2015 e rivedite
con le note prot. 3081 del 30/06/2016 in cui ~~era~~ ~~se~~
~~confermato~~ ~~con~~ riferimento al rinvio per decreto ingiun-
el tribunale di Ortona sulle somme SPA datato 1/6/16.
bot. 3081 con rinvio per il pagamento del 30/06/2016, ~~non~~
successo decreto del tribunale di Ortona del 9/6/2016 di
~~ingiunzione~~ ^{ingiunzione} al pagamento delle somme dovute entro 40gg.
nelle note/eq —

Soltanto con le deliberazioni n. G.C. n. 48 del 30/11/2016
sono state notificate le somme per il pagamento del debito
quello che spese ed interessi, nonché di l'Amministrazione
nel frattempo ~~con il~~ ~~summa~~ le approvate due bilanci n.
mensuale ed una consuntiva. Il pagamento poteva essere
effettuato senza approvare le spese ed interessi, senza avere cioè
danno all'Ente e senza essere successivamente e avere colpa
nel pagamento subito - Ritenendo n. doveri ottenute nelle votazioni
di bilancio ed ottenere le opportune azioni n. uniche —

ALL. C.C. N. 32/2016

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

Comune di Aritzo
Data 17/12/2016
N. Prot. 0006096 / 2016
Cat. 01 Cl. 11 Fasc.

Riconoscimento Debiti fuori bilancio

Il Revisore,

visto l'art. 194 del D.Lgs 267/2000;
visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;
vista la relazione prot. 5956 del 12/12/2016 del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine a un debito fuori bilancio per euro 13.908,09 oltre interessi e spese per la procedura di ingiunzione pari a euro 1.423,23, quindi **per complessivi euro 15.331,32** verso la ditta Tossilo S.p.A. con sede in Macomer, conseguente ad acquisizione di servizi in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 TUEL;
acquisite tutte le informazioni necessarie per l'esame del citato debito fuori bilancio;
visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
ritenuto che il citato debito fuori bilancio sia contenuto entro i limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
rilevato peraltro che la parte creditrice ha proposto un decreto ingiuntivo, prot. 2555 dell'01/06/2016, avverso il quale il Comune di Aritzo non ha presentato opposizione e che quindi è divenuto esecutivo;
ritenuto infine che per quanto sopra si configuri la fattispecie di "debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva", ex art. 194, c. 1, lett. a);

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL,

esprime parere favorevole

affinché il Consiglio Comunale, in ossequio all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, riconosca il debito fuori bilancio in questione e provveda alla relativa copertura mediante utilizzo dei capitoli 3550/9/1-2, 3550/10/1 e 3600/2/1 del Bilancio di Previsione 2016-2018.

Gli atti del debito fuori bilancio in questione dovranno essere trasmessi nei termini di legge alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Sardegna.

Come da specifiche allegate.
Sini, 16 dicembre 2016



Il Revisore
Dott. Mauro Serra

ALL. C.C.N. 32/2016



COMUNE DI ARITZO
SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. 6093
Riscontro nota prot. 5956 del 12.12.2016

Aritzo 16 dicembre 2016

*Al Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Paba Claudio
Al Signor Sindaco Gualtiero Mameli
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale*

Oggetto:

*Rilascio parere contabile art. 49 TUEL 267/2000 su proposta C.C. n. 99 del 12.12.2016
"Art. 194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Riconoscimento
debito fuori bilancio. Tossilo S.p.A. di Macomer."*

Si premette che:

- come riportato nella proposta di deliberazione in oggetto, e come da prevalente orientamento della Corte dei Conti, la fattispecie del debito fuori bilancio, è stato inquadrato nell'ambito della tipologia del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 lettera a), in quanto espressione di sentenza esecutiva per aver superato il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- per l'aspetto giuscontabile la proposta di riconoscimento del debito non limita, giustamente, la sua esecuzione integrale, nemmeno per gli ulteriori oneri non addebitabili all'ente;
- per l'aspetto amministrativo non viene data chiarezza sulle cause e circostanze che hanno effettivamente impedito l'attivazione della procedura di spesa e/o il riconoscimento del debito, tali da evitare gli ulteriori debiti pecuniari per interessi e accessori di legge.

Premesso ciò

Tenuto conto che:

- con delibera Giunta Comunale n. 48 del 30/11/2016 "Variazione al bilancio di previsione - competenza della Giunta in via d'urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) con destinazione Avanzo di



amministrazione non vincolato”, alla Missione 9 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103-107-110 sono state stanziare le risorse necessarie al riconoscimento e pagamento del debito, precisamente : € 13.909,00 al cap/u 3550/9/1-2 per pagamento quota capitale; € 484,00 cap/u 3550/10/1 per pagamento interessi di mora; € 940,00 cap/u 3600/2/1 per pagamento spese legali per ingiunzione; che con la variazione di cui alla delibera Giunta Comunale n. 98, sono stati garantiti e salvaguardati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei limiti della finanza pubblica; che è necessario provvedere al riconoscimento e pagamento per scongiurare ulteriori oneri.

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2015-2017;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Visto il d.lgs. 118/2011 e s.m. e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime **parere favorevole** sotto il profilo contabile fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti di chi avrebbe dovuto provvedere in tempo utile onde evitare gli ulteriori addebiti finanziari che ne sono conseguiti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai

